

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Gruppo Reggiano Ecologista e Naturalista Giacche Verdi – ODV



TITOLO I
DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Denominazione, costituzione e durata

1.1 E' costituita mediante libera adesione l'Associazione di orientamento naturalistico, ambientalistico, storico e paesaggistico denominata **Gruppo Reggiano Ecologista e Naturalista Giacche Verdi – ODV** acronimo **"G.R.E.e.N. – ODV"**, di seguito per brevità "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato -OdV", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"_Gruppo Reggiano Ecologista e Naturalista Giacche Verdi – ODV Organizzazione di Volontariato"**, in sigla **"G.R.E.e.N. – ODV"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

1.2 L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.3 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

1.4 L'Associazione ha durata illimitata

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, via L. Guerra 11 e aderisce all'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II
SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 – Scopi e attività

3.1 L'Associazione opera in provincia di Reggio Emilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

E' un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e convenzionale;

3.2 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- A. Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

- B. Promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;

- C. Promuovere esperienze associative fra i bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;

- D. Perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente in generale;

- E. Intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

- F. Lottare contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;

- G. Operare sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;

- H. Favorire le attività motorie non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente

naturale e del loro rapporto.

- I. Svolgere attività di vigilanza ambientale ai sensi della L.R. 23/89 e successive direttive regionali. Per svolgere a tal fine una proficua attività occorre:
- a) esercitare le funzioni di Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.) nello spirito e nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;
 - b) intervenire sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare la prevenzione e la repressione ai sensi delle normative vigenti;
 - c) promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
 - d) collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare per quanto riguarda l'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, di escavazione di materiali litoidi, di polizia idraulica e di salvaguardia della natura;
 - e) collaborare all'organizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie;
 - f) partecipare ed indire seminari, convegni e dibattiti;
 - g) collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e di protezione civile.

J. Svolge attività di vigilanza ambientale zoofila, ittica e venatoria nel rispetto delle rispettive normative nazionali e/o regionali.

K. Valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;

L. Promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi interculturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo con particolare a quelli tra giovani

3.3 Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

3.3 Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali.

3.4 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Dipendenti

4.1 L'Organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare la propria attività. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui



all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Art. 5 - Attività di Volontariato

5.1 L'Organizzazione deve avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, in modo prevalente (e comunque nei limiti di cui al precedente Art. 28) di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

5.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

5.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

5.4 Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2, art 13 DLgs 112 del 2017.

Art. 6 - Assicurazione

6.1 I volontari di cui si avvale l'organizzazione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Guardie Ecologiche Volontarie

7.1 Al proprio interno l'Associazione si avvale di Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (G.E.V.) ai sensi della L.R. 23/89 e successive modiche e direttive.

In particolare per ottenere la nomina di G.E.V. occorre:

- a) partecipare ad un corso specifico e risultare idonei ad un esame finale di ammissione;
- b) inoltrare la documentazione necessaria alla Regione e/o Arpae che provvederà alla trasmissione della documentazione alla prefettura competente.

7.2 Le Aspiranti G.E.V., che avranno aderito al Raggruppamento, sottoscrivono impegno formale a partecipare al Corso di formazione per l'ottenimento dell'idoneità a G.E.V. L'associazione come Aspirante G.E.V. ha la durata massima di tre anni e nel frattempo l'Aspirante G.E.V. dovrà partecipare ad un corso di formazione utile ed ottenere l'idoneità. Tale periodo potrà essere prorogato solo nel caso in cui nel periodo di cinque anni non venisse svolto un corso di formazione; comunque dovrà partecipare al primo corso utile per l'ottenimento dell'idoneità G.E.V. Il corso per aspiranti Guardie verrà istituito ogni qual volta lo si ritenga necessario, previo parere favorevole della Regione.

7.3 La G.E.V. dopo la nomina deve:

- a) aderire per iscritto all' Associazione e versare la relativa quota annuale;
- b) osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni degli Organi Dirigenti;

- c) partecipare alle iniziative che vengono decise dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- d) effettuare la vigilanza sulla base di programmi e direttive articolati dal Consiglio direttivo.

7.4 La G.E.V. deve svolgere il servizio con la massima correttezza e responsabilità nella consapevolezza di esercitare un servizio di pubblica utilità. Il comportamento della G.E.V. deve essere improntato alla massima fermezza e cortesia tenendo presente al contempo le finalità educative e repressive;

e) la Guardia all'atto dell'adesione esenta per iscritto l'Associazione nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza grave nell'esercizio delle proprie funzioni.

f) la Guardia non può intervenire qualificandosi come appartenente all'Associazione ad attività che potrebbero risultare lesive dell'immagine e contrarie alle direttive della stessa.

g) la Guardia effettua il proprio servizio ogni qualvolta le circostanze glielo permettano.

h) il servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo e pertanto l'attività delle Guardie è prestata a titolo gratuito.

7.5 L'Aspirante G.E.V. dopo la nomina deve:

a) osservare il presente Statuto, il Regolamento interno di servizio, le deliberazioni degli Organi Dirigenti;

b) partecipare alle iniziative che vengono decise dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;

c) effettuare le uscite ed i sopralluoghi di addestramento sempre in affiancamento a G.E.V. in possesso di regolare decreto e sulla base di programmi e direttive articolati dal Consiglio direttivo;

d) l'Aspirante G.E.V. all'atto dell'adesione esenta per iscritto l'Associazione nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza o per compiere azioni non di sua competenza;

e) l'Aspirante G.E.V. non può intervenire qualificandosi come associato all'Associazione ad attività che potrebbero risultare lesive dell'immagine e contrarie alle direttive del Raggruppamento stesso.

7.6 L'Aspirante G.E.V. durante le uscite ed i sopralluoghi accompagna semplicemente le G.E.V. del Raggruppamento astenendosi nel modo più rigoroso ad intraprendere qualsiasi iniziativa. L'affiancamento nei servizi e sopralluoghi è utile ai fini di svolgere un periodo di apprendistato in preparazione della partecipazione ai Corsi di formazione G.E.V.

Art 8 – Altre guardie giurate particolari

8.1 Al proprio interno l'Associazione si avvale anche di Guardie Giurate Particolari dotate di poteri di accertamento in campo ambientale, come stabilito dalle norme in vigore, in particolare:

1) Guardie Zoofile ai sensi della legge 189 del 2004 art. 6.

2) Guardie venatorie e ittiche ai sensi delle leggi nazionali e regionali

8.2 Ogni tipologia di Guardia sarà dotata di un Regolamento che ne norma il funzionamento e dovrà avere un referente per il proprio funzionamento. Per la nomina a guardia zoofila, ittica e venatoria è necessario avere una preparazione adeguata o aver frequentato un apposito corso di formazione a cui può far seguito la richiesta di rilascio del decreto prefettizio da parte dell'Associazione.

Art. 9 - Protezione civile

9.1 Al fine di assolvere al meglio i compiti di protezione civile, l'Associazione può creare dei nuclei territoriali e con un referente delle attività. Il funzionamento della protezione civile andrà normato con apposito Regolamento.

Art. 10 - Risorse economiche

10.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

10.2 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

10.3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

10.5 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha, all'ordine del giorno, l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

10.6 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

TITOLO III SOCI

Art 11 - I soci

11.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, accettino il presente Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni degli Organi Associativi

11.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

11.3 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge).

11.4 In ogni caso potranno far parte dell'Associazione tutti i cittadini motivati non soltanto da interessi scientifici ed informativi, ma soprattutto animati da una coscienza culturale e naturalistica sensibile alle dinamiche più attuali dei grandi e piccoli temi ambientali ed ecologici che interessano la biosfera ed il territorio.

11.5 La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante e nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.

11.6 Tra gli Associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto e/o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

11.7 Tutti gli Associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

11.8 E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 (trenta) giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea ordinaria, la quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 12 — Diritti e Doveri dei soci

12.1 I Soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

12.2 I Soci sono obbligati, in particolare:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa;

c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

12.3 I Soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative;

d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;

e) essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;

f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

12.4 L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.5 I Soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 13. Recesso, morte o esclusione del Socio

13.1 Lo status di Socio non è trasmissibile.

13.2 Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte o esclusione:

a) l'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;

b) l'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, e/o violazione del regolamento e dello Statuto;

c) il Socio può essere altresì escluso in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'invio del sollecito formale.

13.3 Gli Associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 14. I Volontari

14.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

14.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

14.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

14.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organismo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

14.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

14.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi dell'Associazione

15.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Scientifico, se nominato;
- e) L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) Il Collegio dei Revisori, se nominato.

15.2 Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge. Fatta eccezione per l'Organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 16 - L'Assemblea

16.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo sovrano. All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

16.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva la relazione di attività e il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo);
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro Organo dalla medesima;
- g) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo. **12.3 15.3**

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

16.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta

l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

16.4 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 (sette) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.

16.5 L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

16.6 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

16.7 Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

16.8 Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) Associati. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

16.9 È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

17.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri con un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

17.3 Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

17.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

17.5 Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- Eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio d'esercizio, nonché l'eventuale rendicontazione sociale se richiesta e nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;

- Curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- Compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'assemblea o di altro Organo.

17.6 Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

17.7 Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r, pec, whatsapp ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

17.8 Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

17.9 In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 18 - Il Presidente

18.1 Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

19.1 Il Segretario ha principalmente i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
- Essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

19.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- Provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri associati.

19.3 Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 20 - Comitato Scientifico

20.1 L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un Organo denominato Comitato Scientifico, questo potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Direttivo. I suoi componenti rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

20.2 I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.

20.3 Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'Associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei conti

21.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

21.2 Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Art. 22 - Organi di controllo

22.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

22.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, ad. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

22.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

22.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO, RISORSE ECONOMICHE

Art. 23 - Il Patrimonio dell'Associazione

23.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dallo Stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) Contributi da enti privati;
- e) Liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79, comma 2, del D. Lgs. 117/2017;
- h) Beni immobili e mobili;
- i) Entrate patrimoniali
- j) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- k) Ogni altro tipo di entrate prevista dalla legge comprese le entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

23.2 Le risorse devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 24 - Esercizio finanziario

24.1 L'Esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

24.3 Eventuali disavanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI SCIoglimento O ESTINZIONE

Art. 25 - Scioglimento o estinzione dell'Assemblea

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 26 - Modalità di Utilizzo dei Mezzi di Telecomunicazione

26.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea degli associati, riunioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

- (i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in

essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della Organizzazione o del singolo avente diritto (associato, consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dall'Organizzazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Organizzazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla Organizzazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed il soggetto incaricato della verbalizzazione (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

Art. 27 - Disposizioni finali

27.1 Per qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei soci.

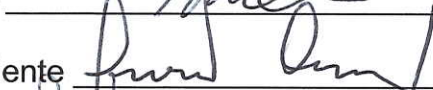
Art. 28 - Norme di rinvio e completezza dello statuto

28.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia contenute nel D. Lgs. 117/2017 nonché gli artt. 14 e ss. del Codice civile, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Reggio Emilia, li 23.02.2024

Presidente 

Vice presidente 

Segretario 